

N. R.G. 18618/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone	Presidente
dott.ssa Assunta Napoliello	Giudice
dott. Giuseppe Marseglia	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18618/2017, vertente tra:
CURATELA FALL.FOGGIA SERVIZI S.R.L. in persona del Curatore fallimentare,
con il patrocinio del prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi e del prof. avv. Giampaolo
Impagnatiello e con elezione di domicilio in Bari alla via Andrea da Bari n. 35 presso lo
studio del primo difensore giusta procura speciale in atti;

-ATTRICE-

contro

ATAF S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
Egiziano Di Leo e con elezione di domicilio in Foggia al viale della Repubblica n. 16
presso lo studio dell'avv. Antonio Pinto giusta procura speciale in atti;

-CONVENUTA-

e

AMGAS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
Antonio Teta e con elezione di domicilio in Bari al Corso Umberto I n. 40 presso lo
studio dell'avv. Rosanna Carulli giusta procura speciale in atti;

-CONVENUTA-

e

CRUSI PASQUALE, in atti generalizzato, con il patrocinio dell'avv. Mario Antonio
Ciarambino e con elezione di domicilio in Foggia al Corso Cairoli n. 25 presso lo studio
del difensore giusta procura speciale in atti;

-CONVENUTO-

nonchè

CURATELA FALL. AMICA S.P.A..

- TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE-



OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F.

CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate per l'udienza del 18.05.2022, che qui si intendono richiamate, secondo le modalità descritte nel decreto dell'11.05.2022; la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del fallimento Foggia Servizi S.r.l. ha convenuto in giudizio Crusi Pasquale, la AMGAS S.p.a. e la ATAF S.p.a., il primo in qualità di amministratore unico della società dal 21.5.2019 e fino alla data del fallimento, e le altre due in qualità di socie della fallita, chiedendo:

- la condanna del Crusi ai sensi degli artt. 146 L.F., 2476 e 2485 c.c. al risarcimento dei danni causati dalle sue condotte commissive e/o omissive nello svolgimento della carica ricoperta, quantificati in € 2.935.300,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- l'accertamento che la ATAF S.p.a. e la AMGAS S.p.a., nella qualità di soci della società fallita, avrebbero intenzionalmente deciso e/o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, e la conseguente condanna delle stesse in solido con l'amministratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2476, comma 7 c.c.
- in via alternativa e subordinata, l'accertamento della circostanza che la ATAF S.p.a. avrebbe abusato dei poteri di direzione e coordinamento della società e pertanto ai sensi dell'art. 2497 c.c. sarebbe solidalmente responsabile con gli organi sociali del dissesto della stessa con conseguente condanna risarcitoria;
- il tutto con vittoria di spese processuali.

A sostegno della domanda ha esposto che:

- la società era stata costituita in data 31.12.2005 con capitale di € 10.000,00 interamente sottoscritto e versato dal socio unico AMGAS S.p.a. che con successivo atto del 19.01.2006 aveva ceduto parte delle sue quote di partecipazione ad altre due società municipalizzate ovvero la ATAF S.p.a. (33%) e la AMICA S.p.a. (33%);
- pur avendo un oggetto sociale ampio, nel corso della sua attività la Foggia Servizi S.r.l. aveva beneficiato di una unica commessa di cui al contratto di servizio stipulato con ATAF S.p.a. in data 21.12.2007 ed avente ad oggetto l'affidamento diretto in house dei servizi di manutenzione delle strade e piazze comunali, del verde pubblico e degli edifici comunali, con esclusione della manutenzione straordinaria e del pronto intervento;
- il corrispettivo annuale pattuito era di € 2.401.524,48 IVA inclusa, ma poiché la società affidataria fu costretta ad accollarsi anche gli oneri contributivi del personale dipendente detto importo apparve fin da subito non commisurato al complesso dei servizi affidati e comunque non sufficiente, e fu peraltro unilateralmente ridotto da ATAF del 60% nel 2010;
- la società fallita continuò inoltre ad erogare il servizio anche dopo il 31.12.2010, data di scadenza del contratto;



- i bilanci approvati dal 2006 al 2009 hanno fatto sempre registrare consistenti perdite di esercizio, incrementatesi ulteriormente nelle bozze di bilancio per gli anni 2010 e 2011, e nel 2012 la società ormai inattiva fu posta in liquidazione;

- dalle verifiche effettuate dal consulente contabile della curatela è emerso che il MOL negli anni 2006-2011 è stato costantemente negativo, passando da – 89.132 nel 2006 a – 1.243.659 nel 2011, così come il patrimonio netto, in quanto il solo costo del lavoro era stato costantemente superiore ai ricavi netti;

- nonostante la grave ed evidente situazione di squilibrio economico-finanziario, che aveva reso necessarie operazioni di ricapitalizzazione nel 2007 e (seppur parzialmente) nel 2008, il nuovo amministratore Pasquale Crusi, nominato con delibera dell'assemblea ordinaria del 21.05.2009 con il mandato di accertare se sussistessero le condizioni per proseguire nelle attività societarie o ricorressero di contro le condizioni di cui all'art. 2484 c.c. con convocazione dell'assemblea entro il 30.06.2009, si sarebbe limitato a convocare due sole assemblee ordinarie il 15.07.2009 ed il 14.07.2010 per l'approvazione dei bilanci, e successivamente l'assemblea del 19.11.2011 (non svolta per mancata partecipazione dei soci) e del 23.11.2012 allorchè fu deliberata la messa in liquidazione della società con nomina del dott. Mario Paradisi quale liquidatore, e nell'assemblea dell'8.07.2013 fu deliberata la proposizione dell'istanza di autofallimento.

Si è costituita in giudizio la ATAF S.p.a. con comparsa depositata il 24.04.2018, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti con vittoria di spese processuali, diffusamente argomentando in ordine all'insussistenza di profili di responsabilità solidale a suo carico.

Si è costituito in giudizio Crusi Pasquale con comparsa depositata il 24.04.2018, chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la Curatela del Fallimento AMICA S.p.a., ulteriore socio della fallita, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile, la prescrizione delle azioni e chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti con vittoria di spese processuali.

Si è altresì costituita in giudizio la AMGAS S.p.a. con comparsa depositata il 30.04.2018, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale dovendo essere la controversia devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale, la prescrizione delle azioni e chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti con vittoria di spese processuali, diffusamente argomentando in ordine all'insussistenza di profili di responsabilità solidale a suo carico.

Differita la prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. al fine di consentire la chiamata in causa, la Curatela del fallimento AMICA S.p.a. non si è costituita in giudizio.

La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti nonché a mezzo di C.T.U. contabile affidata al dott. Veneziani, che in data 19.10.2020 ha depositato un primo elaborato peritale ed un elaborato integrativo in data 3.06.2021.



All'esito, il giudizio è stato ritenuto maturo per la decisione e riservato sulle precisate conclusioni delle parti all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

/-----/

Le eccezioni preliminari pur tempestivamente proposte dalle parti convenute non possono ritenersi fondate, in quanto:

- sussiste la giurisdizione di questa autorità giudiziaria ordinaria e non del giudice contabile poichè, per un verso, la società fallita Foggia Servizi S.r.l. non potrebbe tecnicamente considerarsi una società *in house* in quanto non era partecipata direttamente dall'ente pubblico comunale bensì da 3 altre società sebbene tutte municipalizzate, e dunque il rapporto di soggezione della stessa rispetto al Comune di Foggia era solo indiretto, e ad ogni modo anche qualora così non fosse, come condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità *"L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato, salva la giurisdizione contabile sulle controversie in materia di danno erariale eventualmente ascrivibile alla condotta degli anzidetti soggetti, sicché, ove sia prospettato anche un danno erariale, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio"* (si veda Cass., S.U., n. 10019/2019);
- del pari sussiste anche la competenza funzionale di questo Tribunale, se è vero che la giurisprudenza di legittimità, da cui questo Collegio non ravvisa obiettive ragioni per discostarsi, ha in primo luogo ribadito che pur in mancanza di una norma analoga all'art. 2394-bis c.c. dettata per le S.p.a., anche il curatore di una S.r.l. fallita possa esercitare le azioni di responsabilità di cui all'art. 146 L.F. (si veda Cass., S.U., n. 1641/2017 e successive pronunzie conformi) ed in secondo luogo che in caso di fallimento di una società la clausola compromissoria eventualmente contenuta nello statuto sociale (come nel caso di specie) non sia applicabile alle azioni di responsabilità proposte dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F. (si veda da ultimo Cass. civ., n. 15830/2020 in www.ilcaso.it);
- infine, le azioni proposte non possono ritenersi prescritte poiché il Crusi è rimasto in carica fino alla messa in liquidazione della società deliberata il 23.11.2012 e di conseguenza il termine quinquennale previsto dall'art. 2393 comma 4 c.c. non era ancora spirato al momento in cui l'atto di citazione è stato spedito per la notifica il 13.11.2017; inoltre, come in più occasioni condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, *"L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma*



dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapacità patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c." (si veda da ultimo Cass. civ., n. 3552/2023) e nel caso di specie il mancato deposito dei bilanci degli esercizi 2010 e 2011, unitamente all'irregolare tenuta della contabilità hanno impedito in radice ai creditori ed ai terzi di avere percezione effettiva della situazione di dissesto e di insufficienza patrimoniale, cosicché non può ritenersi che i convenuti abbiano fornito una prova contraria sufficiente a sovvertire la presunzione operante a favore della Curatela nella individuazione del *dies a quo* del termine prescrizione con la data del fallimento.

Nel merito, la domanda proposta può trovare parziale accoglimento con riferimento alla posizione dell'amministratore unico Crusi Pasquale (punti 1 e 2 delle conclusioni dell'atto di citazione), nei termini di seguito esposti.

Com'è noto, nell'azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. F. si cumulano le azioni di responsabilità contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c., unitariamente finalizzate al risultato di acquisire all'attivo fallimentare, a tutela degli interessi sia della massa dei creditori sia della società fallita, ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per la "*mala gestio*" degli amministratori (si veda già Cass. S.U., n. 9100/2015).

Ciò posto, questo Tribunale condivide le conclusioni a cui è giunto il nominato C.T.U. dott. Veneziani nell'elaborato depositato il 19.10.2020, poiché fondate su una analisi completa ed immune da vizi (alle stesse ha altresì aderito il C.T.P. di parte attrice dott. Pierno mentre il convenuto non ha ritenuto di nominare un proprio C.T.P. e le osservazioni del difensore attengono più che altro a profili di natura giuridica).

Segnatamente, l'assemblea del 21.05.2009, nel nominare amministratore unico il Crusi, gli affidò il seguente mandato: *accertare se esistono le condizioni per proseguire nelle attività societarie o se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2484 del codice civile e quindi di riconvocare l'assemblea entro il 30 giugno*"; tuttavia, lo stesso non provvide a detto adempimento ma convocò l'assemblea per il 15.07.2009 ai soli fini dell'approvazione del bilancio di esercizio 2018 ed in cui, come emerge dal verbale, non relazionò neppure sull'incarico ricevuto dalla precedente assemblea.

Il bilancio 2018 fu approvato con una perdita di esercizio di € 341.707,00 ed un patrimonio netto negativo di € 530.464,00, situazione aggravatasi ulteriormente nell'anno successivo in quanto il bilancio 2009 fu approvato dall'assemblea del 14.07.2010 con una perdita di esercizio di € 407.917,00 ed un patrimonio netto negativo di € 895.729,00.



Ciò nonostante e sebbene la società ricadesse appieno nelle previsioni di cui all'art. 2482-ter c.c., l'amministratore non ha mai convocato l'assemblea straordinaria per l'adozione dei provvedimenti richiesti dalla suddetta norma né per l'accertamento di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., né tantomeno risultano dagli atti ulteriori interlocuzioni con il Comune di Foggia al fine di provare ad ottenere una nuova ricapitalizzazione o quantomeno l'ottenimento di nuove commesse che generassero nuove risorse finanziarie, come pure richiesto dalle assemblee del 21.05.2019 e del 15.07.2019.

I bilanci degli esercizi 2010 e 2011 non furono approvati né risultano convocate assemblee a tal fine, pur essendo stati gli stessi predisposti in bozza con ulteriore sensibile aggravamento delle perdite di esercizio (giunte ad € 1.192.079,00) e del patrimonio netto negativo (€ 3.134.964,00), anche perché sebbene il socio ed unico committente ATAF S.p.a. dal 2010 avesse unilateralmente decurtato il canone annuale ad € 833.333,33 oltre IVA ed il contratto alla fine dell'anno non fosse stato rinnovato, il servizio fu reso regolarmente dalla Foggia Servizi S.r.l. anche nei primi mesi del 2011 (si veda verbale di audizione del 24.10.2013 resa dal Crusi dinanzi al Curatore fallimentare).

Dette condotte gravemente omissive integrano senza dubbio ipotesi di *mala gestio* in violazione del generale dovere di diligenza previsto dall'art. 2476 c.c., stante la mancata osservanza da parte dell'amministratore unico degli obblighi imposti dagli artt. 2482-ter, 2485 e 2486 c.c. in base ai quali avrebbe oltretutto dovuto provvedere senza indugio, mentre invece il Crusi ha consentito la prosecuzione dell'attività sociale generatrice di ulteriori e costanti perdite economiche dapprima con un canone ridotto e poi addirittura senza che la società potesse percepire più alcun canone non essendo stato rinnovato il contratto per il 2011.

Del resto, sebbene detta situazione critica avrebbe potuto essere compresa anche da un amministratore privo di particolari competenze aziendalistiche, il Crusi aveva già ricoperto precedenti incarichi gestori e di controllo e ad ogni modo nel corso dell'assemblea del 2019 egli aveva espressamente dichiarato che l'unico contratto attivo in essere non presentava margini economici positivi per la società.

Passando poi al profilo della quantificazione del danno, aderendo ai principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, *“nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma della L.Fall., art. 146, comma 2, la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare: tale criterio può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, semprechè il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno*



impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”(si veda sempre Cass., S.U., n. 9100/2015).

Anche sul punto il C.T.U. dott. Veneziani nell'elaborato integrativo depositato il 3.06.2021 (avverso il quale non risultano proposte osservazioni ai sensi dell'art. 195 c.p.c.) ha effettuato detta quantificazione aderendo al criterio dei c.d. netti patrimoniali peraltro ormai normativamente codificato nell'art. 2486 comma 3 c.c. e correttamente procedendo altresì alla rettifica dei bilanci 2009 e 2012 (concidenti con l'inizio e la fine del mandato gestorio) depurandoli dalle poste che hanno un valore solamente in una prospettiva di continuità aziendale (avviamento, costi pluriennali ecc. ecc.) e da eventuali crediti già inesigibili alla data di partenza dettagliatamente indicati, ed ottenendo così (al netto del c.d. passivo inerziale di € 25.000,00) la somma di € 2.352.577,00 che, trattandosi di danno da fatto illecito, dovrà essere rivalutata all'attualità, applicando l'indice Istat nei termini meglio indicati in dispositivo.

Di contro, le ulteriori domande proposte nei confronti delle socie della fallita ATAF S.p.a., AMGAS S.p.a nonché della terza chiamata contumace curatela del fallimento AMICA S.p.a., dirette all'accertamento della loro responsabilità solidale con l'amministratore non potranno trovare accoglimento in quanto:

- la disposizione di cui all'art. 2476 comma 7 c.c. richiede ai fini di detta responsabilità solidale che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, non essendo all'uopo sufficiente una condotta di mera inerzia e di omessa vigilanza sull'attività di gestione posta in essere dall'amministratore;
- di conseguenza la Curatela attrice avrebbe dovuto fornire la prova di detto elemento psicologico, ovvero della volontà delle socie ATAF S.p.a. e AMGAS S.p.a. (o meglio, trattandosi di persone giuridiche, dei loro amministratori) di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi, mediante l'induzione dell'amministratore all'inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, la piena consapevolezza della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose;
- tale prova non è stata fornita, né le prove orali richieste con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. depositata l'8.02.2019 e correttamente non ammesse con l'ordinanza istruttoria del 7.05.2019 sarebbero state all'uopo rilevanti, ed anzi dall'esame dei verbali di assemblea del 21.05.2009, 15.07.2019 e 14.07.2020 emerge che le socie hanno dapprima invitato l'amministratore Crusi, sin dal suo insediamento, a verificare la sussistenza della causa di scioglimento e a convocare l'assemblea, ponendo all'ordine del giorno la discussione e deliberazione sulla copertura delle perdite di gestione e sulla ricostituzione del capitale sociale, e successivamente hanno manifestato l'indisponibilità alla ricapitalizzazione della Foggia Servizi, sollecitando l'amministratore a praticare quanto necessario alla messa in liquidazione della società;



- non sono state allegare in atti, dalla curatela nè dal convenuto Crusi, convocazioni di assemblea finalizzate all'approvazione dei bilanci di esercizio 2010 e 2011;
- inoltre, non emerge dagli atti che sia mai stata espressamente autorizzata dall'assemblea la prosecuzione dell'attività di impresa e tantomeno la prosecuzione dei servizi nell'anno 2011 pur in mancanza di un contratto di affidamento ormai scaduto e non prorogato;
- infine, quanto alla specifica posizione della socia ATAF S.p.a., anche volendo presumere che la stessa esercitasse a norma degli artt. 2497-sexies e 2359 c.c. una attività di controllo sulla società fallita in quanto pur non detenendo una partecipazione maggioritaria disponeva dell'influenza dominante essendone di fatto l'unica committente, il corrispettivo previsto per il contratto di affidamento del servizio era pari alla somma che il Comune di Foggia era obbligato a corrispondere alla committente in virtù della convenzione del 23.09.2005 e dunque non vi è prova del fatto che lo stesso fosse stato imposto alla Foggia Servizi che peraltro dagli atti risulterebbe aver percepito a titolo di corrispettivo una somma complessivamente superiore di € 311.126,84 rispetto a quella dovuta. Del resto, non è stata neppure fornita la prova certa ed oggettiva del fatto che la prosecuzione del servizio nel 2011 in mancanza di contratto fosse stata richiesta da ATAF ed anche con riferimento al dimezzamento del canone versato per l'anno 2010 lo stato di dissesto della società era già estremamente grave e dunque sul piano del nesso causale può escludersi che anche percependo il canone integrale la Foggia Servizi sarebbe riuscita a ritornare in attivo.

Le spese di C.T.U. e le spese processuali tra la curatela attrice e il convenuto Crusi seguono la soccombenza di quest'ultimo e si liquidano come meglio indicato in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – Tabella 2 applicando i valori medi in relazione allo scaglione individuato sulla scorta del *decisum*, mentre la peculiarità della vicenda costituisce giusto motivo per disporre la integrale compensazione delle spese nei rapporti tra l'attrice e le altre convenute a norma dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 18618/2017 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto condanna Crusi Pasquale al pagamento in favore della Curatela del Fallimento Foggia Servizi S.r.l., per le ragioni di cui in motivazione, della somma di di € 2.352.577,00 oltre rivalutazione dal 2012 all'attualità in base all'indice Istat ed interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
2. rigetta la domanda nei confronti delle altre parti convenute;



3. condanna Crusi Pasquale a rimborsare all'attrice le spese legali, che si liquidano in complessivi € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario a norma degli artt. 133 e 144 D.P.R. n. 115/2002 essendo stata la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
4. compensa integralmente le spese processuali tra le altre parti;
5. pone le spese di C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa con separati decreti, definitivamente a carico del convenuto Crusi Pasquale.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023

Il Giudice Relatore

dott. Giuseppe Marseglia

Il Presidente

dott.ssa Raffaella Simone

Arbitrato in Italia

